La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati

1) dott. Pietro Genoviva - Presidente

2) dott. Michele Campanale - Consigliere relatore

3) dott.ssa Claudia Calabrese - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n…. /2021 R.G. di appello avverso la sentenza n…. /2021 del Tribunale di Taranto

tra

P.I., domiciliato in Massafra (TA) presso l'avv. …dalla quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv….;

appellante

e

A.T., domiciliata in Taranto presso l'avv. …dal quale è rappresentata e difesa;

appellata

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza n.1669/2021 pubblicata il 3.07.2021 il Tribunale di Taranto ha pronunciato la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in Monopoli (BA) il 6.08.2001 da P.I. e A.T., ponendo a carico del P. l'obbligo di versare alla A. l'assegno divorzile mensile di Euro 350,00 da rivalutarsi annualmente. Con ricorso depositato in data 2.09.2021 il P. ha proposto appello, allegando (1) col primo motivo di impugnazione che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione degli artt.187, 188 e 189 c.p.c. non accogliendo la richiesta dell'odierno appellante di informativa presso l'INPS sulle condizioni economiche dei genitori della A. né la richiesta di ordine alla stessa di esibizione della sua documentazione reddituale e patrimoniale, (2) col secondo motivo d'impugnazione la falsa applicazione dell'art.5 L. 1 dicembre 1970, n. 898 in cui sarebbe incorso il

tribunale riconoscendo alla A. l'assegno divorzile anche se mancanti e pur non essendo stati provati i requisiti richiesti dall'art. 5 citato per il riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo l'interpretazione di detto articolo data dalla giurisprudenza più recente. Si è costituita la A. contestando la fondatezza dell'appello.

Partendo per la sua decisività ed esaustività dall'esame del secondo motivo di appello, consistente nella falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5 c.VI L. 1 dicembre 1970, n. 898, si ritiene lo stesso condivisibile.

Posto infatti che a sensi dell'art. 5 c.VI L. 1 dicembre 1970, n. 898 " Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive", che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assiste nziale, anche natura perequativa - compensativa, che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e al sacrificio delle aspettative professionali che l'avente diritto ha subito per la scelta comune dei coniugi che uno di loro si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781), premesso che è in generale onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ. sez.VI 22.05.2019 n.13902, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez.I 10.05.2017 n.11504), si ritiene (A) che il tribunale in effetti - come allegato dall'appellante - non abbia valutato che era onere della A. provare (1) la mancanza e l'impossibilità di procurarsi redditi "adeguati" al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e al correlativo sacrificio delle aspettative professionali che l'avente diritto avrebbe subito per scelta comune dei coniugi, (2) il contributo dato dalla richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e (3) il correlativo sacrificio delle aspettative professionali che la richiedente avrebbe subito per scelta condivisa con l'allora coniuge, (B) che il tribunale non abbia in effetti rilevato il mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte della A..

Costei, nello specifico, non ha infatti allegato né ha chiesto di provare (v. memoria istruttoria ex art.183 c.VI c.p.c.) che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia stato un sacrificio alle sue aspettative professionali frutto di una scelta concordata con l'allora coniuge P.I., né ha chiesto di provare il suo contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi (v. memoria ex art.183 c.VI c.p.c.), sacrificio e contributo che sono (si ribadisce) i parametri per determinare il possesso o meno di mezzi "adeguati", né ha provato la

impossibilità di procurarsi i "mezzi adeguati". Le richieste istruttorie della A. hanno riguardato infatti solo la condizione patrimoniale dell'ex coniuge e il lavoro svolto in passato presso la impresa dell'ex coniuge (v. memoria istruttoria).

Dagli atti di causa, anzi, sono emersi elementi da cui si desume proprio la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello assegno divorzile. Assumono infatti forte valore indiziario a lei sfavorevole le circostanze pacifiche tra le parti (in quanto allegate in primo grado dal P. e non contestate nello specifico dalla parte avversa) che la A. ha cessato la convivenza nel 2005 con la comparizione nell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, la convivenza matrimoniale è durata solo quattro anni, all'epoca della cessazione della convivenza aveva solo trent'anni, non ha avuto figli, non risulta avesse ed abbia impedimenti fisici al lavoro e sono passati ormai più di quindici anni dalla cessazione della convivenza coniugale senza che abbia trovato lavoro o si sia attivata per trovar lavoro. Tali circostanze inducono a ritenere che la A. abbia scelto di non lavorare e procurarsi i "mezzi adeguati" o che la sua condizione reddituale e patrimoniale sia ben diversa da quella allegata, tale da consentirle di non lavorare.

L'assenza di prova sia della mancanza e dell'impossibilità di procurarsi mezzi "adeguati", sia del contributo dato dalla richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, sia del correlativo sacrificio delle aspettative professionali che la richiedente avrebbe subito, impone il rigetto della domanda della A. al riconoscimento dello assegno divorzile.

L'accertamento dell'insussistenza ab origine del diritto all'assegno divorzile comporta in generale che lo stesso non sia dovuto già dalla sua iniziale attribuzione e che - pertanto - la parte che lo ha percepito (la A., nel caso in esame) sia tenuta a restituirlo sin dalla sua attribuzione (in tal senso, in generale, Cass. civ. sez. I 18.10.2021 n.28646, Cass. civ. sez.VI 15.12.2017 n.30257).

Applicando tali principi al caso in esame, va accolta la domanda del P., proposta con l'atto di appello, di condanna della A. alla restituzione delle somme dalla stessa percepite a titolo di assegno divorzile (350,00 euro al mese) in esecuzione della sentenza di primo grado. La percezione di dette somme è da considerarsi pacifica non essendo stata oggetto di contestazione specifica ed essendo stata ammessa implicitamente dalla beneficiaria avendo questa in comparsa di risposta manifestato opposizione alla restituzione degli "importi percepiti" (v. conclusioni della comparsa di risposta di appello).

L'istanza restitutoria, in applicazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.), va tuttavia accolta con esclusione degli interessi legali non avendo il P. chiesto il pagamento di detti interessi, con limitazione altresì agli assegni mensili pagati fino alla data dello appello avendo ivi il P. chiesto la restituzione delle somme "percepite", senza poi estendere (v. atti di parte e verbali d'udienza) la domanda in corso di giudizio alle somme versate in pendenza dell'appello.

Restano assorbite tutte le altre questioni.

Le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 non avendo la causa comportato la trattazione di questioni particolarmente complesse, seguono la soccombenza appello. Considerato che il contrasto tra le due parti ha riguardato la sola debenza dell'assegno divorzile riconosciuto in primo grado nella misura di 350,00 euro mensili, il valore della causa può essere determinato mediante applicazione analogica dell'art.13 c. I c.p.c. (in

tal senso, per il caso analogo di controversia dell'assegno di separazione, Cass. civ., sez. II, 25.10.1988 n.5777, Cass. civ., sez. II, 11.02.1980 n. 947). Per il primo grado va disposta la distrazione a favore del difensore del P. avendone fatta istanza (v. verbale d'udienza del 5.11.2020).

P.Q.M.

La Corte d'Appello, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1669/2021 del Tribunale di Taranto proposto da P.I. nei confronti di A.T. con ricorso depositato il 2.09.2021, così provvede:

1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta l'istanza di riconoscimento di assegno ai sensi dello art.5 L. 1 febbraio 1970, n. 898 proposta in primo grado da A.T. nei confronti di P.I.;

2) condanna A.T. a restituire a P.I. gli importi dell'assegno divorzile percepiti mensilmente (Euro 350,00 al mese) dalla pronuncia della sentenza appellata fino alla proposizione dell'atto di appello;

3) condanna A.T. a rimborsare a P.I. le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, quelle di primo grado liquidate in Euro 98,00 per spese non imponibili ed Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di secondo grado in Euro 147,00 spese non imponibili ed Euro 3.777,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. P.D. per quelle di primo grado.

Conclusione

Così deciso in Taranto, il 29 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2022.